



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.ic1vicenza.edu.it

Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 15/09/2025

Al Personale Docente
Ai Genitori/Tutori- degli Alunni Sc. Primaria
e Sc. secondaria di I grado
Alla DSGA
All'Ufficio Didattica
Albo /Atti

Oggetto: "Decreto Caivano" - Legge 159/23 e vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

Si ritiene doveroso comunicare alle famiglie quanto approvato con la L. 159/2023 che modifica l'impianto di cui al D. Lgs 297/94. Nello specifico la riforma, che coinvolge i Sindaci e i Dirigenti Scolastici nel monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è stata realizzata mediante la sostituzione dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D. Lgs 297/94). La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (**evasione scolastica**) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (**elusione scolastica**). Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo. Inoltre, **si ricorda che è stata abrogata la normativa precedente, che prevedeva una semplice ammenda per l'omissione dell'istruzione elementare.**

È opportuno sottolineare **che in Italia l'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006).**

1. IN CASO DI MANCATA ISCRIZIONE

Il sindaco gioca un ruolo cruciale in questo sistema, **utilizzando l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) per identificare i minori non conformi all'obbligo di istruzione.** In assenza dell'ANIST, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a fornire i dati necessari entro ottobre.

2. IN CASO DI MANCATA O DISCONTINUA FREQUENZA DEGLI ALUNNI ISCRITTI

I Dirigenti Scolastici hanno il dovere di monitorare l'assiduità scolastica, identificando studenti assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro 7 giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo a ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. **Si ricorda che la legge prevede sanzioni severe per il mancato adempimento dell'obbligo di istruzione.**

Pertanto, si invitano i Genitori/Tutori a controllare le assenze dei propri figli e di giustificare tempestivamente attraverso il registro Elettronico Nuvola e sul libretto.

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO

3. COMPITI DEI COORDINATORI DI CLASSE

I docenti Coordinatori di Classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso di assenze "non giustificate" per più di 15 giorni, anche non consecutivi nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico (utilizzando il modello allegato) che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Allegato 1. Scheda segnalazione inadempienza obbligo scolastico.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Pizzeghello